

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1935 del 10/11/2023 BOLOGNA

Proposta: DLV/2023/2026 del 09/11/2023

Struttura proponente: SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE CENTRO 2
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE IN
APPLICAZIONE ARTICOLO 3 COMMA 5 LEGGE N. 68/99: AZIENDA GRUPPO
CERAMICHE RICCHETTI SPA SEDE DI MARANELLO (MO) - C.F./P.IVA
00327740379.

Autorità emanante: IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PO CM MODENA

Firmatario: GIUSEPPA PRESTI in qualità di Titolare della posizione organizzativa con delega
di funzioni dirigenziali

**Responsabile del
procedimento:** Giuseppa Presti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. n. 68/99, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Dato atto che le sopra richiamate normative regolano la sospensione dagli obblighi di assunzione, in particolare:

- l'articolo 3, comma 5 della L. 68/99 definisce la sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili da parte delle imprese, qualora l'azienda stia attraversando un periodo di crisi aziendale ed occupazionale ed abbia attivato procedure di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e contratti di solidarietà ovvero che abbia aperto procedure di licenziamento collettivo e che tale sospensione opera per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento di integrazione salariale, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;
- l'articolo 4 del DPR n. 333/2000 definisce le modalità per usufruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione ed attribuisce al Servizio Provinciale competente la facoltà, valutata la situazione dell'impresa, di concedere la suddetta sospensione temporanea per un periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola volta, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero competente del provvedimento di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art. 54;

la Determinazione n. 711 del 31/5/2021 "Aggiornamento delle linee guida per la gestione uniforme delle procedure del Collocamento Mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della L. 68/99 – Anno 2021;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito alle modalità di attuazione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione;

Considerato che:

in data 23/10/2023 è pervenuta richiesta dalla ditta: Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa, esercente l'attività di produzione e commercializzazione di piastrelle in ceramica, avente sede legale in Maranello (MO), Via Trebbo, 119, C.F./P. IVA 00327740379, tesa ad ottenere la concessione della sospensione temporanea degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 in attesa dell'emanazione del provvedimento di ammissione alla CDS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

della documentazione prodotta e nel verbale di accordo siglato presso la sede della Confindustria Ceramica in data 16/10/2023, è stata pattuita la richiesta del trattamento di cassa integrazione *secondo le procedure di solidarietà* a far data dal 23/10/2023 per un periodo di 5 mesi, riguardante un numero massimo di circa 169 unità contemporaneamente, su un organico aziendale di 187 unità, nelle unità produttive di Maranello;

la richiesta di ammissione al trattamento citato è stata presentata al competente Ministero in data 19/10/2023;

valutata la situazione dell'impresa sulla base della documentazione prodotta unitamente all'istanza di sospensione dagli obblighi di assunzione;

ritenuto che sussistano i presupposti per concedere la sospensione temporanea degli obblighi per un **periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta**, in attesa del provvedimento sopra citato, stabilendo che tale sospensione cesserà contestualmente al termine del trattamento che la giustifica ed entro 60 giorni da tale termine il datore di lavoro è tenuto a presentare richieste di avviamento delle unità da assumere, ai sensi dell'art. 9, co. 1, della citata legge n. 68/99, corrispondenti alla quota sospesa;

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- La Legge 190 del 06/11/2012, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;

Visto

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n. 1256 del 14 ottobre 2022 avente ad oggetto "Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - abrogazione della Determinazione n. 1141/2018.";
- n. 110 del 31 gennaio 2023 con cui è approvato il P.I.A.O. 2023, avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2023-2025 – approvazione".

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1620, "Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2021, n. 87 "Designazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii."

Le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- Num. 79 del 26 ottobre 2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927 e ss.mm.ii.;
- Num. 284 del 10 aprile 2017, "Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna";
- Determinazione del Direttore dell'Agenzia 8 ottobre 2018, n. 1029 "Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna
- Num. 1553 del 10 dicembre 2019 "Conferimento incarichi dirigenziali presso l'agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 01/01/2020";
- Num. 1257 del 07 agosto 2020 "Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione Ambiti Territoriali";
- Num. 1451 del 01 ottobre 2020 "Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio integrativo politiche del Lavoro presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020";
- n. 1769 del 18 dicembre 2020 "Conferimento incarico dirigenziale di responsabile del Servizio territoriale Centro 2 Ambito Modena e Reggio Emilia dell'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/01/2021";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro n. 235 del 4 marzo 2021 "Macrostruttura dell'Arl. Modificazione a seguito di riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane".
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del 20 dicembre 2021, n. 1486 "Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Ambito Territoriale Centro 2 n. 62 del 25/01/2022 "Deleghe di competenze dirigenziali e deleghe di firma ai titolari si incarico di posizione organizzativa del Servizio Centro 2 -Ambiti Territoriali di Modena e Regio Emilia a partire dal 01/02/2022";
- la determinazione del Dirigente dell'Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Centro 2 n. 1066 dell'8 settembre 2022 "Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 – ambito territoriale Servizio Centro 2. Abrogazione delle precedenti determinazioni n. 78 del 28/01/2022 e n. 113 del 7/2/2022",

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Giuseppa Presti, P.O. di Direzione del Collocamento Mirato di Modena ed attestato che né il Responsabile del procedimento né il sottoscritto si trovano in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. di autorizzare la ditta Gruppo Ceramiche Ricchetti Spa, avente sede legale in Maranello (MO), Via Trebbo, 119, C.F./P. IVA 00327740379, alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione derivanti dalla L. 68/99, proporzionalmente all'attività lavorativa effettivamente sospesa per effetto del ricorso al contratto di solidarietà;
2. di stabilire che la sospensione, in attesa dell'emanazione del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali opera per un periodo di mesi 3, decorrenti dal 23/10/2023 tacitamente prorogabile fino al 22/03/2024;
3. di stabilire altresì che in caso di mancata ammissione al trattamento in oggetto, si procederà alla revoca della presente autorizzazione;
4. di dare atto che, in caso di ammissione al trattamento in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 Legge n. 68/99:
 - a. gli obblighi restano sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale;
 - b. la sospensione cesserà contestualmente al termine del trattamento che la giustifica;
 - c. entro 60 giorni dalla cessazione della sospensione, il datore di lavoro è tenuto a presentare richieste di avviamento delle unità da assumere, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della citata Legge n. 68/99, corrispondenti alla quota di riserva sospesa e non ancora coperta;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
6. avverso al presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.

Giuseppa Presti

Numero marca da bollo utilizzata per il rilascio della presente autorizzazione 01190186850585

Firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del Dlgs.39/93 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".